COMUNE DI CHIANCIANO TERME
Provincia di Siena

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

-Allegato 5 -

Regolamento per l'applicazione di premialità per gli interventi in ambito energetico, ambientale e di riqualificazione urbana

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 16.2.2021;

Aggiornato con:
deliberazione del Consiglio Comunale n° 63 del 24.10.2022 (inserimento art. 3bis);

Aggiornato con:
deliberazione del Consiglio Comunale n° 50 del 28.07.2025 (correzione errore materiale art. 3bis);

Indice generale

Art. 1 – Finalità....4
Art. 2 – Campo di applicazione....4
Art. 3 – Riduzioni del contributo sugli interventi edilizi....4
Art. 3 bis – Riduzione del contributo sugli interventi edilizi per realizzazione strutture a valenza sociale - assistenziale....5
Art. 4 – Strumenti di valutazione premialità....5
Art. 5 – Valutazione premialità in funzione degli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche, acustiche e di risparmio e riutilizzo delle risorse idriche....6
Art. 6 – Valutazione premialità in funzione degli interventi per la limitazione delle barriere architettoniche attraverso il miglioramento dei requisiti di adattabilità, visitabilità ed accessibilità degli edifici ed aree....9
Art. 7 – Valutazione premialità per interventi che prevedano il recupero di volumetrie su edifici con particolari criticità, negli interventi di rigenerazione urbana....10
Art. 8 – Valutazione premialità per interventi che prevedano il riutilizzo di strutture alberghiere dismesse da almeno 2 anni alla data di presentazione del progetto che ne preveda il riutilizzo 10
Art. 9 – Realizzazione di tetti verdi....11
Art. 10 - Requisiti minimi ed incentivabili....11
Art. 11 – Procedimento per gli interventi incentivabili....12
Art. 12 - Documentazione specifici da allegare al progetto per gli interventi incentivabili....12
Art. 13 - Adempimenti a fine lavori....12
Art. 14 - Verifiche sulle opere....13
Art. 15 – Sanzioni....13
Art. 16 – Disposizioni Finali e raccordi normativi....13
Elenco schede prestazionali:....14

Art. 1 – Finalità.

1. Il presente allegato al regolamento edilizio è redatto con lo scopo di incentivare la realizzazione di interventi edilizi, sia di nuova costruzione che sul patrimonio edilizio esistente mediante un approccio verso uno sviluppo che consideri fine primario la riqualificazione urbana, la compatibilità ambientale, l'efficienza energetica, il comfort abitativo e la salute dei cittadini.

2. Rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti norme gli interventi volti a promuovere:

- Il recupero di volumetrie su edifici con particolari criticità per gli interventi di rigenerazione urbana;
- Il riutilizzo strutture alberghiere dismesse da almeno 2 anni alla data di presentazione del progetto che ne preveda il riutilizzo;
- Il miglioramento dei requisiti di accessibilità, adattabilità e visibilità dei nuovi edifici;
- L'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
- L'utilizzo di tecnologie a più alta efficienza e minore impatto ambientale;
- L'utilizzo di materiali atossici, asettici, durevoli;

Fermo restante il raggiungimento dei requisiti minimi previsti dalle disposizioni normative Nazionali, il presente regolamento intende incentivare particolari interventi di ulteriore miglioramento delle prestazioni e del comfort abitativo degli edifici e della riqualificazione urbana mediante attribuzione di premialità sotto forma di abbattimento del contributo sugli interventi edilizi come previsto dagli art. 191 c. 13 e 14 e art. 220 c. 1, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 219 c.3 della L.R. 65/2014 e per quanto riguarda l'abbattimento del contributo sul C.C. nel rispetto dell'art. 185 c. 5 della L.R. 65/2014 e dell'art. 17 c. 4-bis del D.P.R. 380/2001.

Art. 2 – Campo di applicazione.

1. Le disposizioni contenute nel presente allegato si applicano agli interventi di nuova costruzione, anche attraverso trasferimenti di volumetrie ed a tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Art. 3 – Riduzioni del contributo sugli interventi edilizi.

1. Per gli interventi edilizi che presentino particolari elementi di aderenza ai seguenti obiettivi, saranno garantite delle premialità sugli oneri di urbanizzazione e sul contributo sul costo di costruzione dovuti, calcolati con le modalità descritte nei seguenti articoli e comunque, in caso di interventi contestuali riferiti a più tipologie di premialità, fino ad un abbattimento cumulativo massimo del 50% degli oneri dovuti e del 50 % del contributo sul costo di costruzione dovuto.

2. Tipologia degli interventi che garantiscono una premialità sugli oneri proporzionale agli obiettivi raggiunti:

a) Miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici;

b) Risparmio di risorse idriche mediante sistemi di recupero e gestione delle acque;

c) Miglioramento del comfort acustico degli edifici;

d) Miglioramento del comfort termico e della qualità dell'aria degli edifici;

e) Miglioramento dei requisiti di accessibilità, adattabilità e visibilità dei nuovi edifici;

f) Recupero di volumetrie su edifici con particolari criticità per gli interventi di rigenerazione urbana;

g) Riutilizzo strutture alberghiere dismesse da almeno 2 anni alla data di presentazione del progetto che ne preveda il riutilizzo;

h) Realizzazione di tetti verdi;

Art. 3 bis – Riduzione del contributo sugli interventi edilizi per realizzazione strutture a valenza sociale - assistenziale.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4bis del D.P.R. 380/2001, al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione, nonche' di recupero e riuso degli immobili dismessi, per interventi finalizzati alla realizzazione di specifiche strutture a valenza sociale-assistenziale tramite recupero di strutture connotate da degrado o di strutture alberghiere dismesse da almeno 2 anni, previa delibera del C.C. viene riconosciuto un abbattimento del contributo sul costo di costruzione fino al 100 % non cumulabile con altri abbattimenti;

Art. 4 – Strumenti di valutazione premialità.

1. Le valutazioni dei progetti e la verifica della loro rispondenza agli obiettivi ricercati sono effettuate con i seguenti parametri, sulla base dell'ultima versione disponibile, aggiornata dal gruppo di lavoro della Regione Toscana delle Linee guida Regionali per l'edilizia sostenibile approvate con deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 2005, n. 322, e relative schede prestazionali in essa contenute, emanate ai sensi dell' art. 145 della L.R. 1/2005 (previgente normativa):

- Per quanto concerne gli interventi elencati ai punti a) – b) – c) – d) dell'art.3 comma 2, con riferimento alle linee guida Regionali, secondo il sistema di valutazione in esse contenuto, con le percentuali stabilite dal successivo art. 5;
- Per quanto riguarda gli interventi elencati al punto e) dell'art. 3 comma 2, con le modalità stabilite dal successivo art. 6;
- Per quanto riguarda gli interventi elencati al punto f) dell'art. 3 comma 2 , con le modalità stabilite dal successivo art. 7;

- Per quanto riguarda gli interventi elencati al punto g) dell'art. 3 comma 2, con le modalità stabilite dal successivo art. 8;
- Per quanto riguarda gli interventi elencati al punto h) dell'art. 3 comma 2, con le modalità stabilite dal successivo art. 9;

Art. 5 – Valutazione premialità in funzione degli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche, acustiche e di risparmio e riutilizzo delle risorse idriche.

1. Il sistema di attribuzione delle premialità viene riferito alle schede tecniche di valutazione contenute all'interno dell'ultima versione disponibile, aggiornata dal gruppo di lavoro della Regione Toscana, delle Linee guida Regionali per l'edilizia sostenibile, approvate con deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 2005, n. 322, e relative schede prestazionali in essa contenute, per tipologia di intervento, in calce al presente regolamento.

2. L'abbattimento degli oneri di urbanizzazione è applicabile a qualsiasi intervento di nuova costruzione, anche attraverso trasferimenti di volumetrie ed a tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

3. L'abbattimento del contributo sul costo di costruzione è applicabile esclusivamente agli interventi sul patrimonio edilizio esistente estesi all'intero complesso edilizio o di trasferimento di volumetrie, ed in entrambi i casi, esclusivamente per interventi aventi ad oggetto gli edifici sottoutilizzati o dismessi, ubicati in aree connotate da degrado di cui all'art. 52 delle N.T.A. del P.O.C..

4. Per ciascuna area di valutazione dovrà essere elaborata dal progettista una scheda prestazionale, sulla base della quale verranno concesse le riduzioni, con l'applicazione delle percentuali riportate nella seguente tabella:

Area di valutazione	N° scheda e oggetto	Punteggio ottenibile	Premialità oneri di urbanizzazione 1a + 2a da applicare al punteggio	Premialità contributo sul C.C. esclusivamente se ricadono le condizioni del comma 3
Risparmio di risorse - Consumi energetici	2.1 Isolamento termico	1	3%	2%
		2	6%	4%
		3	9%	6%
		4	13%	9%
		5	20%	12%
	2.2 Sistemi solari passivi	3	8%	4%
		5	12%	6%

	2.3 Produzione A.C.S.[1]	1 2 3 4 5	2% 4% 6% 10% 15%	2% 4% 6% 8% 10%
Risparmio di risorse - Energia elettrica	2.4 Fonti non rinnovabili e rinnovabili [2]	1 2 3 4 5	2% 4% 6% 10% 15%	2% 4% 6% 8% 10%
Carichi ambientali - Contenimento dei rifiuti liquidi	3.1 Gestione delle acque meteoriche[3]	1 2 3 4 5	2% 4% 6% 10% 15%	2% 4% 6% 8% 10%
	3.2 Recupero delle acque grigie	1 2 3 4 5	3% 6% 9% 13% 20%	2% 4% 6% 9% 12%
	4.1 illuminazione naturale	1	2%	2%

1 Nel caso l'intervento edilizio di riferimento preveda una quota minima di produzione A.C.S. da fonti rinnovabili in base alle vigenti fonti normative, la scheda deve essere compilata in riferimento alla quota di A.C.S. esclusa dall'obbligo normativo (a titolo di esempio se per la tipologia di intervento i disposti normativi prevedono che il 50 % di A.C.S. venga prodotta da fonte rinnovabile, la scheda viene riferita al restante 50 %).

2 Nel caso l'intervento edilizio di riferimento preveda una quota minima di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in base alle vigenti fonti normative, la scheda deve essere compilata in riferimento alla quota di energia elettrica necessaria, esclusa dall'obbligo normativo (a titolo di esempio, se per il normale utilizzo dell'U.I. in oggetto è necessaria la fornitura di 3 Kw, e per la tipologia di intervento prevista i disposti normativi prevedono che 1,0 Kw di energia elettrica venga prodotto da fonte rinnovabile, la scheda viene riferita ai restanti 2,00 Kw).

3 Nel caso di interventi diretti i requisiti si intendono soddisfatti qualora venga realizzata una vasca e/o cisterna interrata all'interno del lotto che consenta lo stoccaggio della quantità di liquidi di cui è previsto il recupero.

Qualità ambiente interno- Comfort visivo – acustico - termico		2 3 4 5	4% 6% 10% 15%	4% 6% 8% 10%
	4.2 Isolamento acustico di facciata	3	20%	10%
	4.3 Isolamento delle partizioni interne	3 5	8% 15%	4% 8%
	4.4 Isolamento acustico da calpestio e da agenti atmosferici	3 5	8% 15%	4% 8%
	4.5 Isolamento acustico dei sistemi tecnici	3	15%	8%
	4.6 Inerzia termica	1 2 3 4 5	3% 6% 9% 13% 20%	2% 4% 6% 9% 12%
	4.7 Temperatura dell’aria e delle pareti interne	3 5	8% 15%	4% 8%
	4.8 Controllo dell’umidità delle pareti	3	15%	8%
Qualità ambiente interno-	4.9 Controllo degli agenti inquinanti: fibre	3 5	3% 6%	2% 4%

Qualità dell’aria	minerali			
	4.10 Controllo degli agenti inquinanti: VOC	3 5	3% 6%	2% 4%
	4.12 Ventilazione: ricambi d’aria	3	15%	8,00%
Qualità ambiente interno- campi elettromagnetici	4.13 Campi elettromagnetici interni a bassa frequenza (50 Hertz)	3 5	3% 6%	2% 4%
Qualità del servizio- Manutenzione edilizia ed impiantistica	5.1 protezione dell’involucro esterno	3 5	8% 15%	4% 8%

5. Alcune schede prestazionali fanno riferimento al Manuale per l’edilizia sostenibile, contenuto all’interno delle Linee guida Regionali per l'edilizia sostenibile, approvate con deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 2005, n. 322 aggiornate dal gruppo di lavoro della Regione Toscana, al quale si rimanda per le operazioni di verifica dei parametri richiesti. Un estratto di detto manuale sarà inserito in appendice al presente Allegato al Regolamento Edilizio.

Art. 6 – Valutazione premialità in funzione degli interventi per la limitazione delle barriere architettoniche attraverso il miglioramento dei requisiti di adattabilità, visitabilità ed accessibilità degli edifici ed aree.

Il sistema di attribuzione delle premialità in funzione degli obiettivi di limitazione delle barriere architettoniche è strutturato in maniera da garantire due livelli di premialità, in base alla consistenza delle migliorie previste:

Livello 1 : Migliorie all'interno dello stesso livello prestazionale (Visitabilità - Accessibilità) che garantiscono una migliore fruibilità delle U.I., attuate principalmente attraverso l'adeguamento di un numero maggiore di locali, rispetto ai limiti di legge. E' prevista una premialità del 20% sugli oneri di urbanizzazione secondaria. (art.191 comma 13 L.R. n.65/2014).

Livello 2 : Passaggio da un livello prestazione al livello successivo (da adattabile a visitabile oppure da visitabile ad accessibile) è prevista una premialità del 40% sugli oneri di urbanizzazione secondaria. (art.191 comma 13 L.R. n.65/2014)

Il progetto dovrà contenere un apposito elaborato grafico e tecnico che indichi chiaramente quali sono gli interventi minimi previsti per legge, e quali sono gli interventi ulteriori, per i quali viene richiesto l'accesso alle premialità.

Qualora gli interventi di limitazione delle barriere architettoniche riguardino delle porzioni (funzionalmente autonome) dell' Unità Immobiliare, la relativa riduzione sugli oneri riguarderà esclusivamente le superfici e/o volumetrie interessate dagli interventi.

In nessun caso potranno essere incentivati interventi interni ad edifici che non dispongono di un livello di accessibilità dall'esterno, tale da permettere la fruizione degli interventi previsti;

L'attribuzione/convalida della percentuale di premialità richiesta, entro i limiti precedentemente indicati, verrà stabilita dal responsabile dell'area Urbanistica ed Edilizia Privata, durante la fase di istruttoria della pratica.

Art. 7 – Valutazione premialità per interventi che prevedano il recupero di volumetrie su edifici con particolari criticità, negli interventi di rigenerazione urbana.

Nel caso di interventi edilizi di rigenerazione urbana che prevedano il riutilizzo o trasferimento di volumetrie provenienti da edifici che presentino gravi problematiche per la pubblica incolumità (cattive condizioni statiche, cattive condizioni igienico - sanitarie) e/o che per la loro ubicazione costituiscano obbiettivo strategico per la riqualificazione o comunque per ripristino del decoro urbano in ambiti particolarmente degradati, indipendentemente dal superamento attraverso ulteriori migliorie dei requisiti minimi previsti dalle disposizioni normative Nazionali, con delibera del C.C. può essere riconosciuto comunque un abbattimento degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione del 50 % non cumulabile con altri abbattimenti;

Art. 8 – Valutazione premialità per interventi che prevedano il riutilizzo di strutture alberghiere dismesse da almeno 2 anni alla data di presentazione del progetto che ne preveda il riutilizzo .

Nel caso di interventi edilizi che prevedano il riutilizzo con la stessa destinazione d'uso o con destinazioni d'uso diverse, nel rispetto di quanto previsto dal vigente P.O.C., previa verifica presso il Servizio Attività produttive del Comune della condizione di inattività effettiva e continuativa, da almeno due anni precedenti alla data di presentazione del progetto che ne preveda il riutilizzo, al fine di mantenere in efficienza ed evitare il progressivo degrado del patrimonio edilizio esistente, indipendentemente dal superamento attraverso ulteriori migliorie dei requisiti minimi previsti dalle disposizioni normative Nazionali, viene riconosciuta una premialità, con abbattimento degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione in misura fissa del 25 % eventualmente cumulabile con gli abbattimenti derivanti da migliorie di cui ai precedenti articoli fino alla misura massima complessiva del 50%;

Art. 9 – Realizzazione di tetti verdi.

1. In coerenza con gli obbiettivi del P.O.C. è incentivata la realizzazione di tetti verdi.

2. Un tetto verde è la copertura di un edificio effettuata con materiale vegetale, di tipo estensivo o intensivo, composto almeno delle seguenti parti (a partire dal supporto del tetto):

· una membrana di tenuta stagna;

· uno strato di drenaggio e filtraggio;

· un substrato di crescita;

· uno strato vegetale.

3. L'abbattimento degli oneri per la realizzazione di tali interventi, comportanti inoltre un miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e cumulabile con gli abbattimenti per il miglioramento delle prestazioni energetiche previsto dalle schede prestazionali allegate. Il progettista dovrà dimostrare la loro funzione di maggiore isolamento termico e di riduzione dei consumi di energia per la climatizzazione invernale ed estiva, nonché la capacità della struttura del tetto e dell'edificio di sopportarne adeguatamente il peso nelle condizioni di utilizzo più pesanti (es.: tetto bagnato e/o con copertura nevosa).

4. L'intervento per poter beneficiare dell'abbattimento degli oneri per la realizzazione di tetti verdi dovrà interessare completamente la copertura (sono escluse eventuali porzioni su cui sono presenti impianti tecnologici come extra corsa degli ascensori o depositi acqua, locali tecnici ecc.)

5. Le coperture dovranno essere preferibilmente accessibili a tutti, qualora questo non sia possibile nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente dovranno obbligatoriamente disporre di percorsi fissi per l'accesso finalizzato alle manutenzioni ed al mantenimento del verde ed essere dotate di dispositivi anticaduta nel rispetto delle vigenti normative in materia.

6. In caso di realizzazione di tetti verdi su strutture esistenti o di nuova costruzione con volumetria derivante da intervento di rigenerazione urbana, esclusivamente se ubicate all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, con le caratteristiche sopra descritte viene riconosciuta una premialità, con abbattimento degli oneri di urbanizzazione in misura fissa del 20 %;

Art. 10 - Requisiti minimi ed incentivabili.

Gli interventi incentivabili di cui ai punti da 1 a 4 dell'art. 3 garantiranno un livello prestazionale superiore a quello minimo stabilito dalle vigenti normative di settore, in nessun caso saranno incentivabili interventi con livelli prestazionali pari o inferiori a quelli minimi stabiliti per legge, in riferimento alla tipologia di intervento. Al fine di garantire un efficace applicazione delle disposizioni del presente articolo si fà esplicito riferimento a quanto stabilito dal successivo Art. 16.

Art. 11 – Procedimento per gli interventi incentivabili.

Il raggiungimento degli obiettivi prestazionali prefissati deve essere garantito da un procedimento edilizio che permetta il controllo dell'attività di trasformazione del territorio dalla progettazione, all' esecuzione, al collaudo ed uso degli edifici. A tal fine il presente regolamento stabilisce quali sono gli elaborati di progettazione e verifica, gli adempimenti, gli obblighi e le sanzioni.

Il progettista è tenuto a esplicitare con specifici elaborati grafici, relazioni, schede tecniche illustrative:

a. l'adeguatezza al contesto urbano, ambientale e climatico del sito in cui si interviene;

b. il coordinamento tra il progetto architettonico e i progetti degli impianti, del verde, della

viabilità ecc.;

c. la realizzazione dell'opera secondo i criteri di efficienza e sostenibilità;

Art. 12 - Documentazione specifici da allegare al progetto per gli interventi incentivabili.

Gli elaborati da presentare obbligatoriamente nel procedimento edilizio, dalla progettazione all'uso del fabbricato, sono:

a. analisi del sito, propedeutica alla progettazione dell'intervento, che deve contenere tutti i dati relativi all'ambiente in cui è localizzato l'edificio esistente o di nuova realizzazione;

b. gli elaborati tecnici, sia grafici che di calcolo, idonei a dimostrare il punteggio delle schede tecniche di valutazione, oppure, per gli interventi relativi alla limitazione delle barriere architettoniche, che individuino chiaramente quali opere sono previsti oltre ai minimi stabiliti per legge;

c. schede tecniche di valutazione pertinenti per tipologia di intervento*;

d. asseverazione del progettista circa l'idoneità delle opere previste al raggiungimento degli obbiettivi prestazionali necessari per l'ottenimento della riduzione richiesta;

e. polizza fidejussoria pari all'importo delle premialità richieste (solo per importi di riduzione superiori ad € 500,00);

Gli elaborati sono presentati con il progetto delle opere al momento della presentazione della richiesta di Permesso di Costruire, della S.C.I.A. o C.I.L.A.

L'elenco degli elaborati sopra riportato è da considerarsi come minimo indispensabile, e potrà essere richiesta ulteriore documentazione ritenuta necessaria, in funzione dello specifico intervento.

Art. 13 - Adempimenti a fine lavori.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 221 c. 1 della L.R. 65/2014, contestualmente alla comunicazione di fine lavori e certificazione di conformità dell' opera al progetto presentato, ai sensi

* Solo per gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche, acustiche e di risparmio e riutilizzo delle risorse idriche.

dell'art. 149 c. 1 della L.R. 65/2014, il direttore dei lavori dovrà certificare la rispondenza delle opere realizzate agli obbiettivi prestazionali previsti in fase progettuale, necessari per l'accesso alle agevolazioni.

Inoltre, alla comunicazione di fine lavori, dovranno essere allegate le certificazioni dei materiali messi in opera, al fine di dimostrare il raggiungimento delle prestazioni dei componenti edilizi previste in fase progettuale.

Art. 14 - Verifiche sulle opere.

Le verifiche sulle tecniche costruttive, la posa in opera di materiali, sono eseguite in corso d'opera dal direttore dei lavori al fine di garantire l'efficacia delle verifiche e certificazioni finali.

Il Comune di Chianciano Terme, oltre alle verifiche sulla completezza formale della documentazione, qualora ritenuto necessario, potrà svolgere verifiche "in loco" al fine di accertare la corretta realizzazione degli interventi che hanno avuto accesso alle detrazioni.

Art. 15 – Sanzioni.

Fatto salvo quanto previsto dal Testo Unico n. 380/01 e dalla L.R. n. 65/2014 per le opere realizzate in difformità dal titolo abilitativo e fatta salva l'applicazione della normativa vigente in materia di dichiarazioni non veritiere accertate dagli organi competenti, per gli interventi che abbiano ottenuto incentivi, realizzati in difformità dal titolo abilitativo e non regolarizzabili tramite accertamento di conformità in sanatoria, oppure che non abbiano raggiunto i requisiti previsti in fase progettuale, viene applicata una sanzione:

pari al doppio del valore dell'incentivo economico ottenuto qualora non sia stata prestata polizza fidejussoria;

pari al valore dell'incentivo economico ottenuto, oltre all'incameramento della polizza fidejussoria, in presenza della stessa.

Art. 16 – Disposizioni Finali e raccordi normativi.

L'ultima versione disponibile, aggiornata dal gruppo di lavoro della Regione Toscana delle Linee guida Regionali per l'edilizia sostenibile, approvate con deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 2005, n. 322, e relative schede prestazionali in essa contenute, emanate ai sensi dell' art. 145 della L.R. 1/2005 (previgente normativa) sono riferite al quadro normativo vigente negli anni 2005 - 2006, nel caso in cui le stesse contrastino con i requisiti minimi introdotti da aggiornamenti normativi, anche nel rispetto di quanto previsto dall' Art. 10 del presente regolamento, i requisiti minimi su cui calcolare le migliorie prestazionali che garantiscono l'accesso alla riduzione degli oneri, saranno da riferire alle più aggiornate disposizioni normative di settore.

Elenco schede prestazionali:

a) Schede prestazionali estratte dall'ultima versione disponibile, aggiornata dal gruppo di lavoro della Regione Toscana delle Linee guida Regionali per l'edilizia sostenibile, approvate con deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 2005, n. 322:

Scheda prestazionale 2.1 Isolamento termico;

Scheda prestazionale 2.2 Sistemi solari passivi;

Scheda prestazionale 2.3 Produzione A.C.S.;

Scheda prestazionale 2.4 Fonti non rinnovabili e rinnovabili;

Scheda prestazionale 3.1 Gestione delle acque meteoriche;

Scheda prestazionale 3.2 Recupero delle acque grigie;

Scheda prestazionale 4.1 Comfort visivo – illuminazione naturale;

Scheda prestazionale 4.2 Comfort acustico - isolamento acustico di facciata;

Scheda prestazionale 4.3 Comfort acustico - isolamento delle partizioni interne;

Scheda prestazionale 4.4 Comfort acustico - isolamento acustico da calpestio e da agenti atmosferici;

Scheda prestazionale 4.5 Comfort acustico - isolamento acustico dei sistemi tecnici;

Scheda prestazionale 4.6 Comfort termico – inerzia termica;

Scheda prestazionale 4.7 Comfort termico – temperatura dell’aria e delle pareti interne;

Scheda prestazionale 4.8 Qualità dell’aria – controllo dell’umidità delle pareti;

Scheda prestazionale 4.9 Qualità dell’aria – controllo degli agenti inquinanti- fibre minerali;

Scheda prestazionale 4.10 Qualità dell’aria – controllo degli agenti inquinanti – VOC;

Scheda prestazionale 4.12 Qualità dell’aria – ventilazione: ricambi d’aria;

Scheda prestazionale 4.13 Campi elettromagnetici interni a bassa frequenza (50 Hertz);

Scheda prestazionale 5.1 Manutenzione edilizia e impiantistica: protezione dell’involucro esterno